

Lo ha stabilito la Corte di giustizia Ue. Riflessi sulla giurisprudenza italiana

Alle piattaforme petrolifere non si applicano le esenzioni Iva

DI FRANCO RICCA

Le piattaforme petrolifere sono escluse dal trattamento di non imponibilità Iva previsto per le cessioni di «navi adibite alla navigazione in alto mare», in quanto non possono essere ricondotte in tale nozione. Lo ha stabilito la Corte di giustizia Ue nella sentenza di ieri, 20 giugno 2019, a conclusione del procedimento pregiudiziale C-291/18, promosso dai giudici romeni nell'ambito di una controversia tra l'amministrazione finanziaria e un gruppo petrolifero, avente ad oggetto un accertamento d'imposta basato sul diniego del regime di esenzione alle cessioni di tre piattaforme di perforazione situate offshore nel Mar Nero. La pronuncia sembra avere impatto sulla normativa italiana, che accordando espressamente il regime di non imponibilità per il settore aero-navale, di cui all'art. 8-bis del dpr n. 633/72, anche alle cessioni di piattaforme petrolifere, non è in linea con l'interpretazione della Corte e dovrebbe quindi essere modificata.

La questione riguardava l'interpretazione delle disposizioni dell'articolo

148 della direttiva Iva, recepite in Italia dal citato articolo 8-bis, secondo cui gli stati membri esentano dal tributo, tra l'altro, «le cessioni di beni destinati al rifornimento e al vettovagliamento delle navi adibite alla navigazione in alto mare e al trasporto a pagamento di passeggeri o utilizzate nell'esercizio di attività commerciali, industriali e della pesca, nonché delle navi adibite ad operazioni di salvataggio e assistenza in mare e delle navi adibite alla pesca costiera, salvo, per queste ultime, le provviste di bordo», nonché «le cessioni, trasformazioni, riparazioni, manutenzioni, noleggi e locazioni delle predette navi».

Nella sentenza, premesso che le esenzioni dall'Iva costituiscono nozioni proprie del diritto unionale, da interpretare in termini restrittivi e in modo uniforme in tutti gli stati membri, la Corte ha osservato che l'espressione «navi adibite alla navigazione» di cui all'articolo 148, nel quadro di un'esenzione che si prefigge di agevolare il trasporto internazionale, implica che le opere galleggianti siano utilizzate per navigare, indipendentemente dall'eventuale diverso significato che l'espressione può avere in altri conte-

sti normativi, per esempio ai fini delle accise.

Le piattaforme di perforazione offshore di cui al procedimento principale non sono tali da essere utilizzate principalmente ai fini della navigazione, sicché non possono essere qualificate come opere «adibite alla navigazione», ma, al contrario, hanno come funzione principale quella di sfruttare, in posizione immobile, giacimenti di idrocarburi in mare, per cui esulano dalla previsione dell'art. 148 della direttiva Iva.

Come si diceva, la normativa nazionale non sembra allineata alla pronuncia della Corte. Infatti, l'articolo 2, comma 4, della legge n. 28/1997, stabilisce che, agli effetti del trattamento di non imponibilità di cui all'art. 8-bis del dpr n. 633/72, per navi destinate all'esercizio di attività commerciali devono intendersi anche i galleggianti antincendio, le gru galleggianti mobili, i pontoni di sollevamento, i pontoni posatubi o posacavi, le chiatte, nonché le piattaforme e i galleggianti mobili o sommergibili destinati alla attività di ricerca e di sfruttamento del suolo marino.

© Riproduzione riservata

